REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2015, n. 7

Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015.

(GU n.38 del 3-10-2015)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 7 aprile 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita' e oggetto

1. Questa legge definisce in particolare il nuovo ordinamento della dirigenza provinciale e delle strutture organizzative della provincia al fine di rendere piu' efficiente il sistema pubblico provinciale attraverso la rimodulazione dell'articolazione organizzativa e il riordino della dirigenza, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno di dirigenti e ad appropriate modalita' di reclutamento e conferimento degli incarichi dirigenziali, per favorire maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti nel governo dell'autonomia.

Art. 2
Integrazione dell'art. 1 della legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«2-bis. La provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze dei cittadini, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dirigenti e del personale nel governo dell'autonomia.».

Art. 3
Modificazione dell'art. 2 della legge sul personale della provincia 1997

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«4. Per promuovere l'unitarieta' dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della provincia e per accrescere

l'integrazione tra le strutture organizzative della provincia, la giunta provinciale si avvale del supporto della conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura anche per la formulazione e l'applicazione di indirizzi alle strutture organizzative, per la definizione degli obiettivi degli strumenti di programmazione e dei relativi budget, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche. La conferenza e' presieduta dal direttore generale della provincia; alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare dirigenti della provincia nonche' dirigenti e componenti di organi e comitati della provincia e dei suoi enti strumentali.».

Art. 4
Modificazione dell'art. 9
della legge sul personale della provincia 1997

1. Il comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«4.1. Per tutto il personale dipendente della provincia e degli enti strumentali si applica l'art. 30, commi 1, 2, ad eccezione del terzo periodo, e 2.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilita' volontaria e d'ufficio.».

Art. 5
Inserimento dell'art. 12-bis
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 12 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Strutture organizzative). - 1. Le strutture organizzative dirigenziali della provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.
2. Sono strutture complesse le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneita' di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o piu' strutture dirigenziali semplici.
3. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonche' d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.
4. Sono strutture semplici le strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attivita' volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse.
5. Sono strutture complesse:
a) la direzione generale della provincia;
b) i dipartimenti;
c) l'avvocatura della provincia;
d) le agenzie istituite ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.
6. Sono strutture semplici:
a) i servizi della provincia e le strutture dirigenziali in cui sono articolate le agenzie complesse;
b) le agenzie istituite ai sensi dell'art. 32 della legge

provinciale n. 3 del 2006 non rientranti tra quelle previste dal comma 5, lettera d).

7. In attuazione di questa legge la giunta provinciale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, l'atto organizzativo della provincia, che definisce la denominazione e le competenze di ciascuna struttura complessa e semplice. L'atto organizzativo rappresenta in modo unitario tutta la struttura organizzativa della provincia ed e' costantemente aggiornato. Sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale le modifiche all'atto organizzativo che riguardano le attribuzioni delle strutture organizzative complesse di cui al comma 5 di questo articolo. Annualmente e' trasmesso al consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.».

Art. 6
Inserimento dell'art. 12-ter
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 12-bis della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 12-ter (Strutture organizzative complesse). - 1. La direzione generale della provincia e' sopraordinata alle strutture della provincia, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della provincia in modo da assicurarne l'unitarieta'; fornisce i supporti richiesti dal presidente della provincia e dalla giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di piu' strutture complesse. La direzione generale e' sopraordinata alle strutture e alle unita' di missione in cui eventualmente si articola e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unita' di missione in essa incardinate. Alla direzione generale della provincia e' preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del presidente.

2. I dipartimenti, nel numero massimo di dieci, costituiscono le strutture organizzative cui sono attribuite la generalita' delle competenze della provincia, escluse quelle riservate dall'atto organizzativo alla direzione generale. I dipartimenti sono sopraordinati alle strutture e alle unita' di missione in cui si articolano.

3. L'avvocatura della provincia cura l'attivita' concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, anche attraverso l'applicazione dell'art. 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e per gli enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, individuati dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 11, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attivita' previste da questo comma sono svolte nei confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della giunta provinciale. All'avvocatura della provincia e' preposto un dirigente in possesso del titolo di avvocato.

4. Le agenzie complesse sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne disciplina le relazioni con la struttura organizzativa della provincia.».

Art. 7
Inserimento dell'art. 12-quater
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 12-ter della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 12-quater (Strutture organizzative semplici). - 1. I servizi sono individuati per ambiti di funzioni e di attivita' settoriali a cui competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e di progetti relativi ad attivita' continuative, tecniche o amministrative e lo svolgimento di attivita' d'intervento esterno o di supporto interno nell'area delle competenze attribuite alla direzione generale della provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle loro competenze e per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione.

2. Le agenzie semplici sono rappresentate nell'atto organizzativo tra le strutture riferite alla direzione generale e ai dipartimenti.

3. I servizi della provincia e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse, nel numero massimo di cinquantasei, sono individuati dall'atto organizzativo, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni delle strutture complesse di cui sono articolazione. I servizi e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse possono essere modificati con l'atto organizzativo.».

Art. 8
Inserimento dell'art. 12-quinquies
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 12-quater della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 12-quinquies (Unita' di missione). - 1. Per lo svolgimento di attivita' o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unita' di missione. Le unita' di missione si distinguono in strategiche e semplici.

2. Le unita' di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite.

3. Le unita' di missione semplici, nel numero massimo di diciotto, sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione.».

Art. 9
Modificazioni dell'art. 13
della legge sul personale della provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «tra servizi appartenenti a dipartimenti diversi e' disposta con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tra strutture semplici e unita' di missione appartenenti a diverse strutture complesse e' disposta con provvedimento motivato».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «tra servizi appartenenti a uno stesso dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «tra strutture semplici e unita' di missione appartenenti a una stessa struttura complessa».

Art. 10
Sostituzione dell'art. 15
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 15 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Qualifica di dirigente). - 1. La dirigenza di ruolo della provincia e' ordinata in un'unica qualifica. Le funzioni dirigenziali, in ragione della preposizione dei dirigenti a strutture organizzative complesse e semplici o a unita' di missione, sono distinte nelle posizioni funzionali di dirigente generale e di dirigente.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente di struttura complessa e di unita' di missione strategica e' sovraordinato al dirigente di struttura semplice.».

Art. 11
Inserimento dell'art. 15-bis
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 15 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Albo dei dirigenti). - 1. L'albo dei dirigenti costituisce strumento per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione della mobilita' dei dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti strumentali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23. L'albo e' pubblicato nel sito istituzionale della provincia.
2. Sono iscritti all'albo i dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. Non sono iscritti all'albo i dirigenti scolastici e i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.
3. L'albo dei dirigenti contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate e della formazione acquisita, degli incarichi svolti e degli esiti delle valutazioni ottenute negli incarichi ricoperti. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalita' per la rappresentazione nell'albo degli elementi conoscitivi relativi ai dirigenti, anche per permettere l'interoperabilita' con le banche dati istituite da altre amministrazioni pubbliche per i medesimi fini.
4. Il dirigente a cui e' revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non e' rinnovato o conferito un diverso incarico dirigenziale a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate secondo quanto disposto dall'art. 19, rimane iscritto all'albo per un periodo non superiore a tre anni; trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, decade dalla qualifica di dirigente ed e' cancellato dall'albo. Il dirigente cui non e' conferito alcun incarico, per il periodo di permanenza nell'albo, e' messo a disposizione dell'amministrazione e assegnato a una struttura complessa per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale. Al dirigente messo a disposizione spetta il solo trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale assegnato.
5. A seguito della decadenza dalla qualifica, se non si provvede al licenziamento secondo quanto previsto dall'art. 19, il dirigente e' cancellato dall'albo ed e' inquadrato nella qualifica di direttore, anche in soprannumero.

6. La provincia definisce gli obblighi formativi che devono essere annualmente assolti dai dirigenti per la permanenza nell'albo. Per questi fini, con regolamento e' definito un sistema di formazione continua della dirigenza per l'acquisizione di crediti formativi; il regolamento stabilisce il numero minimo di crediti necessari per permanere nella qualifica di dirigente, in assenza dei quali e' revocato l'incarico ed e' disposta la decadenza dalla qualifica e la conseguente cancellazione dall'albo; in questi casi si applica il comma 5.

7. I dirigenti della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche, fino al loro eventuale passaggio a queste amministrazioni, mantengono l'iscrizione all'albo.».

Art. 12
Modificazioni dell'art. 18
della legge sul personale della provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «i dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono» sono sostituite dalle seguenti: «i dirigenti sono».

2. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «di servizio nonche' i dirigenti cui sono attribuiti gli incarichi di cui all'art. 27» sono soppresse.

3. Nel comma 1-ter dell'art. 18 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «I dirigenti generali ed i dirigenti di servizio sono» sono sostituite dalle seguenti: «I dirigenti sono».

Art. 13
Modificazioni dell'art. 19
della legge sul personale della provincia 1997

1. Nel comma 4 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' l'attribuzione della retribuzione di risultato, e' connessa anche alle risultanze della valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato».

2. Nel comma 6 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «in caso di mancato accordo il terzo componente e' individuato dal collegio arbitrale di cui all'art. 51» sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«7. Se la valutazione negativa e' definitiva, la giunta provinciale puo' revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente.».

4. Dopo il comma 10 dell'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«10-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), con riferimento ai dirigenti scolastici, e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), per i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale, gli enti strumentali pubblici della provincia di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, si avvalgono del nucleo di valutazione disciplinato da questo articolo.».

Art. 14
Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della provincia 1997

1. La rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituita dalla seguente: «Reclutamento dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali».

Art. 15
Sostituzione dell'art. 21
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti). - 1. La provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unita' di missione. Le modalita' di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti e' costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.
2. Il reclutamento dei dirigenti di ruolo avviene tramite concorso pubblico, tenuto conto anche delle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, volte ad assicurare la possibilita' di accesso alla dirigenza anche con percorsi che permettano di valorizzare attitudini e competenze non direttamente derivanti dall'esperienza professionale gia' maturata. I concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente non prevedono graduatorie di idonei.
3. I requisiti minimi generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla dirigenza di ruolo sono costituiti dal possesso del diploma di laurea magistrale e dall'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti, in alternativa:
a) il possesso della qualifica di direttore;
b) l'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali e' previsto il possesso del diploma di laurea magistrale presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private.
4. L'esperienza professionale richiesta dal comma 3, lettera b), puo' essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso una specifica valutazione che ne attesti il particolare potenziale, ai sensi dell'art. 22.
5. L'attribuzione iniziale della qualifica e' soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attivita' svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del

nucleo di valutazione previsto dall'art. 19. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non e' confermato ed e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore.

6. Per il reclutamento di dirigenti la provincia puo' ricorrere alla mobilita' dei dirigenti con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il consiglio della provincia autonoma di Trento e con le altre amministrazioni pubbliche, e iscrivere all'albo dei dirigenti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della provincia, approvate dalla giunta provinciale d'intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. L'assunzione e l'iscrizione all'albo dei dirigenti possono essere disposte anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la provincia da almeno due anni.

7. In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 10 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28. Cinque posti sono riservati al personale in possesso della qualifica di direttore.».

Art. 16
Sostituzione dell'art. 22
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 22 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Accertamento del potenziale). - 1. Per l'accertamento del potenziale dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata, sono periodicamente organizzate sessioni di valutazione rivolte a persone in possesso di un curriculum formativo universitario particolarmente qualificato e di un titolo non inferiore a quello di laurea.

2. L'accertamento delle competenze e delle attitudini, attraverso una specifica prova, e' finalizzato a valutare il curriculum personale, formativo ed esperienziale, e a verificare la predisposizione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il grado di motivazione a servire il bene comune.

3. L'accertamento e' condotto da una commissione nominata dalla giunta provinciale, composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilita', della promozione della parita' di genere e dei compensi si applica l'art. 39.

4. Gli avvisi pubblici delle sessioni di valutazione definiscono la documentazione da presentare e le modalita' di svolgimento della prova attitudinale. Gli avvisi, pubblicati nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicita', indicano le date per la consegna della documentazione e di espletamento della prova attitudinale; gli esiti dell'accertamento sono pubblicati con le modalita' degli avvisi.

5. I dati anagrafici e i curriculum delle persone che hanno

ricevuto una valutazione positiva del potenziale secondo quanto previsto da quest'articolo sono inseriti in uno specifico elenco, aggiornato a seguito di ogni sessione di valutazione, pubblicato nel sito istituzionale della provincia.».

Art. 17
Inserimento dell'art. 22-bis
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 22 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Concorso pubblico). - 1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla giunta provinciale.

2. I concorsi, per esami e titoli, sono svolti in tre fasi costituite da un esame, da un percorso formativo obbligatorio e da una verifica finale che tiene conto dell'esito del percorso formativo svolto. In particolare:

a) l'esame prevede una selezione articolata in una o piu' prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilita' di gestire il ruolo di leadership e le relazioni interpersonali, la capacita' di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;

b) il percorso formativo obbligatorio e' finalizzato ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacita' dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;

c) la verifica finale, svolta al termine della seconda fase attraverso un colloquio con ogni candidato, accerta, infine, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito con la partecipazione al percorso formativo obbligatorio.

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicita' e indicano:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;

c) il termine e le modalita' di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;

d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalita' di valutazione;

e) le tipologie, le date e le modalita' di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalita' di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonche' le caratteristiche e la durata del percorso formativo.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilita', della promozione della parita' di genere e dei compensi si applica l'art. 39.

6. La giunta provinciale approva la graduatoria di merito e

dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei.».

Art. 18
Sostituzione dell'art. 23
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 23 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Mobilita' della dirigenza). - 1. Per aumentare l'efficienza del sistema pubblico provinciale, la mobilita' della dirigenza costituisce strumento ordinario per la gestione delle professionalita' dirigenziali.

2. La provincia, anche per favorire l'integrazione, la semplificazione e il contenimento della spesa del sistema pubblico provinciale, definisce nell'atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'art. 21, comma 1, il fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui questi enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti.

3. Gli enti pubblici strumentali conferiscono gli incarichi dirigenziali, nel rispetto dell'atto di programmazione del fabbisogno, ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti, con le modalita' previste dall'art. 24, comma 3, oppure, nei casi previsti, attraverso l'assunzione di dirigenti a tempo determinato.

4. Gli enti strumentali della provincia, diversi da quelli pubblici, reclutano i propri dirigenti nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta provinciale, che definiscono obiettivi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa anche prevedendo, in particolare per le societa' controllate direttamente dalla provincia, processi di mobilita' tra i dirigenti. Gli incarichi dirigenziali, assegnati da ciascun ente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono essere conferiti anche a dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti della provincia, previa autorizzazione della giunta provinciale.

5. Per favorire l'integrazione della dirigenza del sistema pubblico provinciale con quella degli enti privati, tra cui quelli indicati nell'art. 33, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, la provincia puo' autorizzare i propri dirigenti a svolgere il loro lavoro in qualifiche dirigenziali presso aziende private, per un periodo determinato, collocandoli in aspettativa e mantenendo la loro iscrizione all'albo. Le modalita' di attuazione di questo comma sono definite con deliberazione dalla giunta provinciale.

6. La provincia, su richiesta degli enti locali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di altri enti o organismi a ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria dalla provincia puo' bandire i concorsi per il reclutamento dei dirigenti.

7. Se, a seguito dei concorsi espletati dagli enti pubblici strumentali della provincia per l'assunzione con contratto a tempo determinato ai fini dell'affidamento dell'incarico di direttore o di dirigente, risulta vincitore un dipendente di ruolo della provincia o di un suo ente pubblico strumentale il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, e' posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e per quella dell'eventuale rinnovo, ed e' considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'art. 63.

8. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la provincia, la giunta provinciale puo' concedere ai dirigenti un'aspettativa non retribuita per non piu' di cinque anni. Il periodo di aspettativa non e' utile presso la provincia ad alcun fine.

9. Quest'articolo non si applica ai dirigenti scolastici e ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale. Resta fermo quanto disposto dalla legge provinciale sulla scuola 2006 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e quanto stabilito dall'art. 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Art. 19
Sostituzione dell'art. 24
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 24 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Incarichi dirigenziali). - 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della provincia indicate nell'art. 12-bis e delle unita' di missione previste dall'art. 12-quinquies. Il numero degli incarichi dirigenziali non puo' essere superiore a quello di queste strutture e unita' di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'art. 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la provincia. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), gli incarichi sono conferiti promuovendone la rotazione, sulla base delle capacita' dirigenziali dimostrate, delle esperienze professionali e dei titoli formativi acquisiti.

3. La giunta provinciale, in conformita' a quanto definito dall'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unita' di missione, in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo, promuove interpelli rivolti a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo. La giunta provinciale conferisce gli incarichi dopo l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, operato con modalita' definite con propria deliberazione e avvalendosi del nucleo di valutazione dei dirigenti. Per l'incarico di direttore generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unita' di missione strategica la giunta provinciale provvede direttamente senza procedere a interpelli. Nel caso di mancanza di candidature agli interpelli la giunta provinciale provvede direttamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative e unita' di missione sono conferiti a tempo determinato. L'incarico puo' essere rinnovato direttamente al medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interpelli previsti dal comma 3.

5. Il conferimento dell'incarico e' perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra la provincia e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'art. 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento. Anche

prima della scadenza dell'incarico la giunta provinciale puo' conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative.

6. Gli incarichi dirigenziali in scadenza durante il periodo in cui la giunta provinciale e' in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.

7. La provincia e i suoi enti pubblici strumentali, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti che rivestono le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con piu' di mille abitanti, di assessore di comuni con piu' di tremila abitanti, di presidente di comunita' o di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali previsti da questa legge assumono le predette cariche sono dichiarati decaduti dall'incarico, mantenendo l'iscrizione all'albo dei dirigenti.».

Art. 20
Sostituzione dell'art. 25
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 25 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa). - 1. L'incarico di dirigente di struttura complessa e' conferito dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'art. 19.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa complessa riveste la posizione funzionale di dirigente generale.».

Art. 21
Sostituzione dell'art. 26
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 26 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Incarico di dirigente di struttura organizzativa semplice). - 1. L'incarico di dirigente di struttura semplice e' conferito dalla giunta provinciale per un periodo di cinque anni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui e' articolazione.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa semplice riveste la posizione funzionale di dirigente.».

Art. 22
Sostituzione dell'art. 27
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 27 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Incarico di dirigente di unita' di missione). - 1. L'incarico di dirigente di unita' di missione strategica e' conferito dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni

effettuate in applicazione dell'art. 19. Il dirigente incaricato della direzione di unita' di missione strategica riveste la posizione funzionale di dirigente generale.

2. L'incarico di dirigente di unita' di missione semplice e' conferito dalla giunta provinciale per un periodo di cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui e' articolazione. Il dirigente incaricato della direzione di unita' di missione semplice riveste la posizione funzionale di dirigente.».

Art. 23
Sostituzione dell'art. 28
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 28 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti). - 1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unita' di missione, nella misura massima stabilita dall'art. 21, comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, e' posto in aspettativa senza assegni ed e' considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'art. 63.

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione e con eventuali altre forme di pubblicita', che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La giunta provinciale si avvale del nucleo di valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attivita' svolta, effettuata con le modalita' previste dall'art. 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, per una sola volta, puo' avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'art. 53-bis.».

Art. 24
Modificazioni dell'art. 29
della legge sul personale della provincia 1997

1. La rubrica dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituita dalla seguente: «Uffici e qualifica di direttore».

2. Prima del comma 1 dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attivita' amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'art.

417-bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio e' preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Gli uffici sono rappresentati nell'atto organizzativo quali articolazioni delle strutture organizzative complesse, semplici o di missione in cui sono incardinati.».

3. Il comma 4 dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«4. La valutazione dell'attivita' svolta dai direttori e' effettuata con le modalita' e la periodicita' definite dall'art. 19. Si applica quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 7, in quanto compatibili.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«4-ter. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la provincia, la giunta provinciale puo' concedere ai direttori un'aspettativa non retribuita per non piu' di cinque anni. Il periodo di aspettativa non e' utile presso la provincia ad alcun fine.».

Art. 25
Modificazioni dell'art. 30-bis
della legge sul personale della provincia 1997

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 30-bis della legge sul personale della provincia 1997 sono inserite le parole: «Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 5, dall'art. 19, comma 7, e dall'art. 21, comma 5.».

2. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 30-bis della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «sono definite nel regolamento di cui all'art. 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite nel regolamento di cui all'art. 22-bis, comma 4».

Art. 26
Modificazione dell'art. 33
della legge sul personale della provincia 1997

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 33 della legge sul personale della provincia 1997 sono inserite le parole: «Gli incarichi in scadenza durante il periodo in cui la giunta provinciale e' in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.».

Art. 27
Modificazioni dell'art. 34
della legge sul personale della provincia 1997

1. La rubrica dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituita dalla seguente: «Assenza e impedimento».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 e' abrogato.

3. Nel comma 4 dell'art. 34 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «Qualora la sostituzione del dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la sostituzione per assenza o impedimento del dirigente».

Art. 28
Sostituzione dell'art. 34-bis
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 34-bis della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 34-bis (Sostituzione provvisoria per incarico vacante). - 1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico gia' conferitogli. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennita', definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico, puo' incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, nel numero massimo del tre per cento del contingente massimo dei dirigenti definito dall'art. 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria. L'incarico di sostituzione e' conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, e' preposto il responsabile o e' bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione e' comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennita', definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.».

Art. 29
Sostituzione dell'art. 35
della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 35 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori). - 1. Il trattamento economico dei dirigenti della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali e' definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale, non inferiore al 30 per cento del totale.

2. Una quota del trattamento economico, non superiore al 15 per cento della retribuzione complessiva, e' definita in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione prevista dall'art. 19.

3. La retribuzione del personale in possesso della qualifica di direttore e' determinata dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni ottenute.».

Art. 30
Sostituzione dell'art. 38-bis

della legge sul personale della provincia 1997

1. L'art. 38-bis della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 38-bis (Disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalita'). - 1. Per favorire la valorizzazione della professionalita' del personale in servizio la provincia puo' individuare, nel rispetto di criteri trasparenti e meritocratici definiti dalla giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un elenco del personale particolarmente qualificato, appartenente alla categoria D, cui possono essere affidati incarichi di esperto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili, per lo svolgimento di attivita' con contenuti di alta professionalita' e specializzazione, anche correlate al possesso del diploma di laurea, di scuole universitarie o all'iscrizione ad albi professionali, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. La giunta provinciale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, in relazione alle strutture organizzative, tenuto conto delle loro caratteristiche, anche dimensionali, e della distribuzione del personale assegnato, il numero massimo di incarichi di esperto che possono essere affidati secondo quanto previsto da quest'articolo al personale particolarmente qualificato inserito nell'elenco. Il numero di incarichi di esperto e' definito per ciascuna struttura organizzativa complessa nell'atto organizzativo previsto dall'art. 12-bis.

3. L'incarico di esperto e' conferito dal dirigente generale della struttura di riferimento. Gli incarichi di esperto sono oggetto di verifica annuale da parte del dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Al personale cui sono conferiti gli incarichi spetta una specifica indennita' secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5-bis. Per i fini di quest'articolo la giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa prevista dall'art. 63, comma 1.».

Art. 31
Inserimento dell'art. 38-ter
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 38-bis della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 38-ter (Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura). - 1. L'avvocatura della provincia puo' articolarsi in uffici. All'avvocatura e' assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; a questo personale spetta una specifica indennita' omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza legale.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, puo' prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia.».

Art. 32
Modificazione dell'art. 44
della legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:

«2-bis. La provincia, per assicurare l'assolvimento degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei

dirigenti, promuove iniziative per la formazione continua dei dirigenti. La provincia puo' realizzare le iniziative formative direttamente, anche attraverso propri enti strumentali, oppure mediante l'affidamento a soggetti terzi qualificati. La provincia, sulla base di criteri definiti preventivamente dalla giunta provinciale, puo' riconoscere l'assolvimento degli obblighi formativi dei dirigenti a seguito della loro partecipazione a iniziative formative realizzate da universita' o da altri soggetti particolarmente qualificati.».

Art. 33
Inserimento dell'art. 52-bis
nella legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo l'art. 52 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Collocamento a riposo). - 1. Il personale provinciale e' collocato a riposo d'ufficio nei seguenti casi:
a) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva richiesta per il pensionamento anticipato senza penalizzazioni;
b) al compimento dei sessantacinque armi di eta' con diritto a pensione;
c) al raggiungimento dei limiti anagrafici fissati per la maturazione della pensione di vecchiaia.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il personale puo' chiedere di rimanere in servizio per un ulteriore periodo e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. Sulla richiesta si esprime l'amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio.».

Art. 34
Modificazioni dell'art. 53
della legge sul personale della provincia 1997

1. Il comma 1-quinquies dell'art. 53 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«1-quinquies. Ai fini della razionalizzazione del personale le societa' controllate direttamente dalla provincia applicano l'art. 1, commi 563, 564 e 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), secondo gli indirizzi approvati dalla giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'art. 53 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«1-sexies. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attivita' degli enti strumentali della provincia, previsti dall'art. 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, e a seguito delle procedure di mobilita' previste al comma 1-quinquies per le societa' direttamente controllate dalla provincia, il personale che risulta eccedente presso questi enti puo' essere messo a disposizione della provincia, anche per il collocamento presso suoi enti strumentali diversi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, secondo quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall'ente strumentale attraverso procedure selettive effettuate nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicita', trasparenza, imparzialita'. La deliberazione della giunta provinciale definisce la durata massima della messa a disposizione e le modalita' per la determinazione e la regolazione di rapporti finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione non puo' essere comunque superiore a tre anni, e gli enti strumentali non possono sostituire il personale messo a disposizione. La deliberazione e'

adottata previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali.».

Art. 35
Modificazioni dell'art. 53-bis della legge sul personale della provincia 1997 e dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Al comma 1 dell'art. 53-bis della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,»;
b) dopo le parole: «di collaborazione» sono inserite le seguenti: «organizzata dal committente»;
c) le parole: «e di ricerca» sono soppresse.
2. Alla fine del comma 2 dell'art. 53-bis sono inserite le parole: «Resta inoltre ferma la possibilita' di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonche' incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'art. 39-undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.».
3. Al primo periodo del comma 8-bis dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,»;
b) le parole: «e collaborazione, studio e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, di studio e di collaborazione organizzata dal committente,»;
c) dopo le parole: «o direttivi.» sono inserite le seguenti: «Resta inoltre ferma la possibilita' di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonche' incarichi professionali in campo sanitario.».

Art. 36
Modificazioni dell'art. 54
della legge sul personale della provincia 1997

1. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997, dopo le parole: «con qualifica dirigenziale.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli incarichi di preposizione alle agenzie complesse, fermo restando quanto previsto dalle rispettive leggi istitutive, i contratti collettivi definiscono la misura della retribuzione di posizione del loro direttore in correlazione a quella prevista per gli incarichi dei dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale.».
2. Nel comma 5 dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «si svolge nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e ne definisce anche le forme di progressione economica».

Art. 37
Modificazioni dell'art. 57
della legge sul personale della provincia 1997

1. Il comma 2-ter dell'art. 57 della legge sul personale della provincia 1997 e' abrogato.
2. Il comma 5-bis dell'art. 57 della legge sul personale della provincia 1997 e' sostituito dal seguente:
«5-bis. L'indennita' spettante al personale cui sono affidati gli incarichi previsti dall'art. 38-bis e' stabilita dalla contrattazione

collettiva.».

Art. 38
Integrazione dell'art. 67
della legge sul personale della provincia 1997

1. Dopo il comma 1 dell'art. 67 della legge sul personale della provincia 1997 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il regolamento previsto dal comma 1 prevede inoltre i casi di incompatibilita' per gli appartenenti al corpo forestale e individua le misure per impedire situazioni di conflitto di interesse nel caso in cui gli stessi assumono cariche in enti locali o incarichi direttivi di organi centrali o periferici dell'ente gestore della caccia, previsti dall'art. 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991), delle associazioni o societa' di pescatori sportivi locali, previste dall'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978).».

Art. 39
Modificazione dell'art. 68
della legge sul personale della provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 68 della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «agli articoli 3, 8, 21, 37, 43, 47, 54 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 8, 22-bis, 37, 43, 47, 54 e 65».

Capo II

Modificazioni di altre leggi provinciali in materia di personale

Art. 40
Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di proroga delle graduatorie degli enti strumentali

1. Nel comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, le parole: «entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

Art. 41
Integrazione dell'art. 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sull'Europa 2015 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea previste dal comma 1 e nei limiti delle risorse per l'assistenza tecnica o di supporto all'attuazione e al controllo dei fondi europei previste per tali iniziative, la provincia puo' reclutare personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa provinciale vigente, diversi da quelli relativi alla durata, con competenze specialistiche per i compiti di attuazione e di controllo in capo alle strutture provinciali preposte all'attuazione delle predette iniziative. Tale personale svolge esclusivamente le funzioni per le quali e' stato assunto, nel rispetto delle modalita' indicate dall'Unione europea e non puo' essere destinato ad attivita' diverse. Questo comma si applica anche per le iniziative finanziate con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).».

Capo III

Disposizioni finali

Art. 42
Disposizioni di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale approva l'atto organizzativo previsto dall'art. 12-bis della legge sul personale della provincia 1997. I limiti previsti dall'art. 12 quater, comma 3, e 12 quinquies, comma 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale istituisce l'albo dei dirigenti previsto dall'art. 15-bis della legge sul personale della provincia 1997; e' iscritto all'albo il personale della provincia e dei suoi enti pubblici strumentali in possesso della qualifica di dirigente in servizio alla medesima data.
3. Per assicurare la direzione delle strutture organizzative previste dall'atto organizzativo della provincia, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale approva l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti previsto dall'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997.
4. A seguito dell'approvazione dell'atto organizzativo della provincia e dell'atto di programmazione del fabbisogno, sono conferiti gli incarichi dirigenziali di preposizione alle strutture organizzative individuate dall'atto organizzativo secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge sul personale della provincia 1997.
5. Il limite previsto dal comma 1 dell'art. 34-bis della legge sul personale della provincia 1997 per incarichi di sostituto dirigente si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere regolati dalle previgenti disposizioni delle leggi provinciali.

Art. 43
Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi dirigenziali assegnati in applicazione delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge sono confermati fino alla loro scadenza, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge. Se l'atto organizzativo sopprime strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche a seguito di accorpamento delle relative competenze, i dirigenti senza incarico sono assegnati a una struttura complessa per svolgere compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale.
2. I dirigenti in possesso della qualifica di dirigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, ai quali non sono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge sul personale della provincia 1997, restano iscritti all'albo dei dirigenti fino alla cessazione dal servizio. Per il periodo in cui sono assegnati a una struttura complessa ai sensi del comma 1, questi dirigenti continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato.

Art. 44
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 20, 21, 24 e 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento);
b) gli articoli 13 e 14 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;
c) l'art. 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
d) l'art. 16 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;
e) l'art. 37 (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
f) l'art. 15 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;
g) l'art. 46 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
h) i commi 3.2 e 3.3 dell'art. 8, il comma 7-bis dell'art. 37, l'art. 62 e il comma 3 dell'art. 64 della legge sul personale della provincia 1997;
i) l'art. 23 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
j) gli articoli 28, 29, 30 e il comma 9-ter dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
k) il comma 2-ter dell'art. 3 (Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonche' modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
l) l'art. 7 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21;
m) l'art. 9 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 45
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. ad esclusione di quanto previsto dal comma 2.
2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 30 e 37, stimata in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sull'unita' previsionale di base 15.90.110 (personale dei servizi generali), si provvede con le minori spese di pari importo, per i medesimi esercizi e sulla medesima unita' previsionale di base, derivanti dall'applicazione dell'art. 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 aprile 2015

ROSSI